

STATUTO

**COOP. ALL SERVICES
GERACE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GERACE RC CONTRADA ZIPARI 31

Numero REA: RC - 184303

Codice fiscale: 02700020809

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-11-2011 - Statuto completo	2
--	---



Paderni Francesco
NOTAIO

ALLEGATO "A"

N. 163 DEL REPERTORIO

N.89 DELLA RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

Denominazione Sede Durata

ARTICOLO 1 (denominazione)

E' costituita, disciplinata dalla legge 8 Novembre 1991 n. 381, la Società Cooperativa Sociale denominata "**COOP. ALL SERVICES GERACE - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE**".

La cooperativa è a mutualità prevalente ed è ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 460/1997.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società a responsabilità limitata.

La Società ha sede in Gerace.

Il cambiamento di indirizzo della sede principale o secondaria, nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica dei patti sociali.

La Cooperativa potrà istituire o sopprimere, con delibera dell'Organo Amministrativo, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 2 (durata)

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

Scopo Oggetto

ARTICOLO 3 (scopo mutualistico)

La società, conformemente all'art.1 della legge 381/1991, senza alcuna finalità speculativa, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91, organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della compagine sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli scopi di cui infra.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente previsti dall'art.2512 del C.C. nonché dalle disposizioni in materia di cooperative sociali dettate dalla legge 8 Novembre 1991 n° 381 ed all'uopo: svolge prevalentemente la propria attività in favore dei soci, consumatori di beni o servizi.

Si avvale prevalentemente nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci.

Registrato a Locri
il 15 novembre 2011
al n. 3169 serie 1T
Esente da imposta di bollo.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazione e integrazione, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Il tutto attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo, professionale o quali utenti, partecipano nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità le proprie attività con quelle di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi o altre organizzazioni, frutto di associazionismo cooperative.

La cooperativa può operare anche nei confronti di non soci.

ARTICOLO 4 (oggetto sociale)

La cooperativa seguendo una marcata tendenza degli enti pubblici a demandare ad aziende private l'assolvimento di compiti finora afferenti quasi esclusivamente alla sfera pubblicistica e nel convincimento di partecipare al tendenziale abbassamento del costo della spesa pubblica attraverso il corretto strumento della gestione privatistica di alcuni servizi, si propone come oggetto le forniture ad enti pubblici e privati di una serie di servizi identificabili nelle seguenti aree di intervento:

- progettazione ed erogazione di attività di gestione ottimali dei servizi per edifici e patrimoni immobiliari per conseguire obiettivi di redditività programmati con contratto di global service il settore pubblico e privato;
- progettazione ed erogazione di servizi integrati di programmazione, gestione, amministrazione e manutenzione di immobili, loro componenti ed in generale di patrimoni immobiliari pubblici e privati;
- organizzazione e coordinamento di persone e merci per l'esecuzione, servizi accessori o ausiliari agli immobili di cui sopra e alle attività in esse svolte;
- realizzazione e gestione di censimenti di patrimoni immobiliari, sistemi di anagrafe patrimoniale e tecnica di beni immobili, mobili e relativi componenti;
- realizzazione, gestione e manutenzione di strade, piazze, segnaletica stradale, impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici;
- manutenzione e costruzione di edifici, pavimentazione in ceramica e legno, realizzazione di servizi strumentali all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, all'urbanistica, alla paesaggistica, alla consulenza

scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione ed analisi;

- realizzazione, organizzazione e gestione di lavori di costruzione di opere edili in genere, di recupero immobili civili ed industriali, di restauro monumentale, di ristrutturazione, di manutenzione e di imbianchinaggio;
- servizi strumentali alla direzione lavori e ai servizi tecnici inerenti la gestione e manutenzione degli immobili;
- gestione di impianti tecnologici, termici, idrici, igienico-sanitari, di condizionamento, elettrici, telefonici, antincendio e di allarme, di impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie, impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all' interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell' acqua fornita dall' ente distributore;
- gestione di impianti e reti di teleriscaldamento e cogenerazione, con fonti energetiche fossili e rinnovabili e manutenzione, conduzione e riparazione dei predetti impianti;
- organizzazione e gestione di servizi di gestione calore, servizi di consulenza energetica e sulla sicurezza;
- installazione, manutenzione e riparazione impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
- installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti antincendio;
- organizzazione e gestione dei servizi tecnici relativi alla manutenzione e installazione di impianti tecnologici, di impianti elettrici, meccanici, termici, di condizionamento, idraulici, lettura contatori, impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di produzione da scariche atmosferiche;
- organizzazione e gestione di servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione e derattizzazione civili ed industriali in edifici pubblici e/o privati, quali uffici, industrie, magazzini, immobili commerciali e terziari in genere, strutture ospedaliere, strutture termali, socio-assistenziali, asili, istituti scolastici di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti universitari di ricerca e formazione, alberghi, convitti, caserme etc., nonchè relativi a beni di natura storica, artistica e archeologica pubblici e privati;
- organizzazione e gestione di servizi di pulizia e sanificazione di mezzi di trasporto su strada e rotaia;
- organizzazione e gestione di servizi di movimentazione, rimessaggio e recupero mezzi su strada e rotaia ed attività accessorie;

- organizzazione, gestione e smaltimento di servizi di raccolta e trasporto rifiuti (rifiuti solidi urbani, rifiuti ospedalieri, rifiuti liquidi, rifiuti tossico-nocivi, speciali e cimiteriali, fanghi); raccolta differenziata dei rifiuti, la raccolta porta a porta, spurgo pozzetti, servizio di auto spurgo, con ispezione fognarie, spurgo pozzi neri, con bonifica ambientale, decoibentazione di amianto;

- organizzazione e gestione di servizi ricettivo-alberghieri, servizio di rifacimento letti ed accoglienza in alberghi, convitti, caserme, luoghi di cura e collettività in genere;

- organizzazione e realizzazione di servizi di sguatteria, rigoverno stoviglie, attrezzature locali e cucine, servizio di apparecchiatura e sparcchiatura tavoli, servizio di trasporto, smistamento e distribuzione pasti preparati da terzi;

- gestione e manutenzione di impianti sportivi;

- gestione di servizi di movimentazione e facchinaggio interni ed esterni, servizio di trasporto di materiale vario per conto proprio o in conto terzi;

- gestione di servizi di portierato, centralino e corrispondenza;

- realizzazione e gestione di servizi generali e servizi estivi presso asili ed istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati quali fornitura di bidelli, accoglienza, sorveglianza, vigilanza, servizi di accompagnamento in scuolabus o servizi di linea;

- gestione di servizi di spazzamento manuale e/o meccanico di aree esterne, sgombero neve e spargimento sale, manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria nelle aree verdi pubbliche e private;

- realizzazione e gestione di lavori e servizi di sistemazione e manutenzione idraulico - forestale, bonifica e miglioramento fondiario, opere di ingegneria naturalistica, progettazione costruzione di aree verdi sia pubbliche che private comprensive di opere complementari, opere di recupero ambientale, realizzare opere di bonifica, recupero idrogeologico, paesaggistico, naturalistico, marittimo e fluviale, opere di movimento terra ed inerti, opere di carpenteria metallica, in muratura ed in cemento armato, realizzazione di tetti in legno, in ferro, cemento armato, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, costruzione di case di tipo economico o popolare e di qualunque altro tipo;

- gestione ed erogazione di servizi cimiteriali quali custodia, portineria, ricevimento e trasporto salme, servizi di inumazione, tumulazioni, sistemazione aree campi inumativi, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, immobili ed aree cimiteriali, pulizia e raccolta di rifiuti cimiteriali;

- il commercio in ogni sua forma, ovvero all'ingrosso e al dettaglio, ambulante o in locale commerciale di prodotti

alimentari e non alimentari, nonché la somministrazione di alimenti e bevande compresa la degustazione gastronomica, il noleggio, la produzione, il montaggio di stand per fiere e manifestazioni in conto proprio o di terzi;

- organizzazione, progettazione, gestione e manutenzione del verde pubblico;
- organizzazione e gestione di mense scolastiche e aziendali, servizi di ristorazione collettiva e catering;
- gestione di aree e locali pubblici e impianti sportivi, discariche, mattatoi, di parcheggi custoditi, di trasporto di persone; potatura e taglio di alberi e loro sfogliatura, creazione e impianto di boschi.

La cooperativa pur avendo per ogni ramo di attività come oggetto precipuo quello di offrire servizi ad enti pubblici potrà anche a giudizio dell'organo amministrativo offrire gli stessi servizi ove compatibili anche a soggetti privati.

In relazione all'attività indicate la cooperativa potrà effettuare ogni operazione di commercio, produzione, trasporto deposito importazione esportazione e rappresentanza di ogni tipo di bene prodotto e servizio al fine di realizzare sviluppare e migliorare l'attività sociale.

La cooperativa potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria (con espressa esclusione della raccolta del risparmio e di quelli ricadenti nell'ambito applicativo del D.L. 08/03/1991 n° 72 e s.m.i.) comunque connessa sia direttamente che indirettamente allo scopo sociale, ivi comprese le assunzioni di mutui.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le previste disposte dalla U.E., dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali (province, comunità montane, comuni, ecc.) o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione;

- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce;
- gestione del servizio di pubblica affissione, l'archiviazione di dati, la catalogazione, la creazione di data base, la lettura ottica e la registrazione di documenti, la fornitura di informazioni statistiche sulla realtà socio economica locale, Regionale, Nazionale, e la fornitura dettagliata sugli operatori economici, l'installazione e lo smontaggio di cartelloni elettorali e pubblicitari, la catalogazione di libri presso biblioteche comunali, di beni artistici e culturali, la gestione dell'anagrafe elettorale e demografica, immobiliare e tributaria;
- organizzazione di convegni fiere e meeting, la raccolta dei

dati sul mercato del lavoro, l'indagine e la promozione del settore turistico e del tempo libero dello sport e dello spettacolo, lo sviluppo del marketing, la predisposizione di studi di fattibilità.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, si propone, inoltre di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato ove consentito dalla vigente normativa.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà, altresì svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, purché compatibile con gli scopi previsti dalla citata legge 8 Novembre 1991 n.381, nonché compiere tutti gli atti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

TITOLO III

Soci

ARTICOLO 5 (soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che abbiano i requisiti prescritti dalla legge, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano contribuire al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e/o lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa,

svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

A tal fine, l'Organo Amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa e nei limiti della vigente normativa.

I soci cooperatori:

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche di ambo i sessi appartenenti alle seguenti categorie:

soci lavoratori, cioè persone fisiche, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità di agire per atto dell'Autorità Giudiziaria o per legge) che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura della impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

soci lavoratori svantaggiati:

sono svantaggiate le persone indicate nell'articolo 4 della legge 381/91. Esse devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche o private, Associazioni ed Enti comunque costituiti nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali e che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono, altresì, essere soci coloro che, pur non svolgendo attività attinente a quella esercitata dalla cooperativa, intendono effettuare conferimenti in denaro.

Tale categoria di **"soci sovventori"** ha le prerogative ed i limiti fissati dall'articolo 4 della legge 31 Gennaio 1992 n.59.

Essa, nella ripartizione degli utili, ha diritto ad una remunerazione del due per cento in più rispetto a quella spettante alle altre categorie dei soci.

ARTICOLO 6 (categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui all'art.5.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, dall'Organo Amministrativo, solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo e della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla

speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro soci.

Nel caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione, senza obbligo di motivazione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

ARTICOLO 7 (domanda di ammissione)

Chi desidera essere ammesso come socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta, specificando, se si tratta di persona fisica:

- a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
- b. l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, del titolo di studio e delle esperienze maturate;
- c. i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- d. l'ammontare delle quote di capitale che si propone di sottoscrivere, il quale comunque non potrà essere inferiore né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f. la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.
- g. espressa autorizzazione al trattamento dei propri dati personali all'interno delle banche dati gestite dalla cooperativa ed alla loro comunicazione a soggetti che per

motivi attinenti il raggiungimento degli scopi sociali giustificatamente manifestano la necessità di venirne a conoscenza;

h. ove esistenti, l'indicazione del fax o della casella di posta elettronica (meglio se certificata) ove far pervenire comunicazioni di qualsiasi natura o urgenza e avvisi di convocazione

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), g) e h) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c. la qualità della persona fisica che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza dei 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 (obblighi del socio)

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

del capitale sottoscritto

dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione

dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei

soci è quello risultante dal libro soci. La variazione di domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 9 (perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per:

1. recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 10 (recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt.40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 11 (esclusione del socio)

L'esclusione sarà deliberata dall'Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione
- b. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell' art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

d. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e. che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Consiglio di Amministrazione;

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ARTICOLO 12 (delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt.39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13 (liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.23, comma 4), lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato all'aumento del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3) del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro i 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 14 (morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di attenersi il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2) e 3) del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.

ARTICOLO 15 (termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lett.b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 16 (soci sovventori)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci Sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

ARTICOLO 17 (conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili il cui valore sarà stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18 (alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 19 (deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a. l'importo complessivo dell'emissione;
- b. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c. il termine minimo di durata del conferimento;
- d. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e. i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti

dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 20 (recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

Patrimonio Sociale ed esercizio sociale

ARTICOLO 21 (elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

a. dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote non divisibili del valore nominale di Euro 400,00 (quattrocento/00) ciascuna. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b. dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d. dalla riserva straordinaria;

e. da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società

ARTICOLO 22 (vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società

senza l'autorizzazione degli amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Il Provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

ARTICOLO 23 (bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31° Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilanci.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a. a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.92 n. 59 , nella misura prevista dalla Legge medesima;
- c. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura

massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 24 (ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

Riunione dei soci e Organi Sociali

ARTICOLO 25 (organi)

Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) Il Collegio dei Sindaci, se nominato.

ARTICOLO 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, fax, e-mail inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo (*nella sede sociale o altrove purché in Italia*), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in una, con almeno due ore di distanza dalla prima.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ARTICOLO 27 (funzioni dell'assemblea)

L'Assemblea:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, non che sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. procede alla nomina dell'Consiglio di Amministrazione;
4. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, ed ai Sindaci;
6. approva i regolamenti interni;
7. delibera di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8. provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

9. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Consiglio di Amministrazione sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che i soci, che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 28 (costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In una seconda convocazione, l'Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 29 (votazioni)

Per le votazioni si procederà, normalmente, col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni alle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 30 (voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire

all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 31 (presidenza dell'assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 32 (amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero, oppure da un Amministratore Unico.

L'Organo Amministrativo è scelto tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Sono rieleggibili una sola volta.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

ARTICOLO 33 (competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)

Gli Amministratori, o in alternativa l'Amministratore Unico, sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società con esclusione solo di quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo

formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ARTICOLO 34 (convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax, e-mail con attestazione di ricevimento o avvenuta lettura o PEC, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 35 (integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori o dell'Amministratore Unico, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ARTICOLO 36 (compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 37 (rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in alternativa l'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il Presidente, previa, apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 38 (collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di 3 (tre) membri effettivi eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche 2 (due) Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. Almeno il Presidente ed un sindaco supplente devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

**TITOLO VII
CONTROVERSIE**

ARTICOLO 39 (clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero:

- a. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b. le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c. le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ARTICOLO 40 (arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a. uno (1), per le controversie di valore inferiore ad euro

60.000,00 (sessantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b. tre (3), per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dall'organizzazione cooperativa a cui aderisce la società.

In difetto di designazione, sono nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quando disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quando disposto dall'articolo 36 D.Lgs n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ARTICOLO 41 (esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

ARTICOLO 42 (scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 43 (devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel

seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente valutato a norma del precedente articolo 23, lett. C.;

al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59 della Associazione del Movimento Cooperativo a cui la Società aderisce.

TITOLO IX

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 44 (regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.

ARTICOLO 45 (principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzioni del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 46 (rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenute la "Disciplina delle Società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata (con esclusione delle norme abrogative del libro soci).

Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DEL D.L. N. 82 DEL 07/03/2005 ART. 22 COMMA 1-2-3 CHE SI TRASMETTE IN TERMINI